

171.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4090	Nomine ministeriali (Comunicazioni)	4089
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	4089	Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)	4084
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Sostituzione di un componente)	4089	Proposte di legge:	
Disegni di legge di conversione:		(Adesione di deputati)	4084
(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	4085	(Annunzio)	4083
(Restituzione al Governo per la presentazione all'altro ramo del Parlamento)	4084	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4085
Disegno di legge S. 1471-B (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera ed ulteriormente modificato dal Senato) n. 2286-B:		Proposte di legge costituzionale:	
(Articoli)	4067	(Annunzio)	4084
(Articoli aggiuntivi e subemendamenti)	4067	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4085
(Ordini del giorno)	4078	Proposte di legge di iniziativa regionale:	
Missioni valedoli nella seduta del 26 aprile 1995	4083	(Annunzio)	4084
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4085
		Richieste ministeriali di parere parlamentare	4090
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4090

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1471-B. — DELEGA DEL GOVERNO
IN MATERIA DI PROCEDURE PER LA DISCIPLINA DEL
RAPPORTO D'IMPIEGO E PER IL RIORDINO DELLE CAR-
RIERE, DELLE ATTRIBUZIONI E DEI TRATTAMENTI ECO-
NOMICI DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE
ARMATE (APPROVATO DAL SENATO, MODIFICATO DALLA
CAMERA ED ULTERIORMENTE MODIFICATO DAL SE-
NATO) (2286-B)*

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 1.

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995.

2. Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.

3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla data del 1° settembre 1995.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ARTICOLI AGGIUNTIVI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1
DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per le finalità dei decreti di cui all'articolo 1 della presente legge, l'art. 3 comma 3, lettera *a*) della legge 6 marzo 1992, n. 216, è richiamato per l'eventuale accesso a ruoli, gradi e qualifiche con esclusione di quelle direttive e dirigenziali. Alla lettera *b*) del medesimo comma è soppresso l'inciso « anche se privo del prescritto titolo di studio ». È comunque esclusa l'istituzione di nuovi ruoli di direttivi o dirigenti.

2. Gli effetti giuridici ed economici e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate all'articolo 1 e dei successivi decreti-legge di proroga, non hanno efficacia qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

1. 012.

Caccavale.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 luglio 1995, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riordino

delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) salvaguardia del principio di omogeneizzazione e degli attuali assetti gerarchici;

b) inquadramento del personale non direttivo appartenente al ruolo tecnico della Polizia di Stato in una specialità del ruolo ordinario;

c) mantenimento delle attuali differenziazioni di ruolo, funzione e qualifica.

1. 04.

Mazzuca.

Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

ART. 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali uno o più decreti legislativi che prevedano la riserva di almeno il 50 per cento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli normali dei funzionari e degli ufficiali a favore rispettivamente degli ispettori dei corpi di polizia ad ordinamento civile e dei marescialli dei Carabinieri, della Guardia di finanza e delle Forze armate in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso ai predetti ruoli dei funzionari o degli ufficiali.

2. I decreti dovranno definire i limiti di età e gli altri requisiti soggettivi richiesti ai fini del passaggio di cui al comma precedente, nonché le modalità di accesso e i corsi di formazione da seguire presso i medesimi istituti di formazione dei funzionari o degli ufficiali dei ruoli normali.

3. Nei decreti dovranno inoltre essere previste norme per il riordino degli attuali ruoli speciali comunque denominati dei Carabinieri e delle Forze Armate, che non potranno più essere alimentati a partire dal ventiquattresimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 1-ter.

1. In relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-bis, valutati complessivamente in lire 35 miliardi a regime, i Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali non potranno provvedere alla copertura delle vacanze organiche dei ruoli dei funzionari e degli ufficiali fino a concorrenza dei suddetti maggiori importi.

1. 013.

Dorigo, Bellei Trenti, Moroni.

SUBEMENDAMENTI AGLI ARTICOLI AGGIUNTIVI 1.06-1.07-1.010, IDENTICI TRA LORO E ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 1.05.

All'articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: che istituisce il ruolo speciale aggiungere le seguenti: ad esaurimento.

0. 1. 06. 1.

Dorigo.

All'articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: al quale può accedere aggiungere le seguenti: a domanda.

0. 1. 06. 2.

Dorigo.

All'articolo 1-bis, comma 1, sostituire le parole: , previo superamento di uno speciale corso di qualificazione di durata non inferiore al biennio. con le seguenti: e che alla data del 31 dicembre 1994 rivesta una delle qualifiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e abbia partecipato ai corsi di formazione riservati ai vincitori di concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

0. 1. 06. 3.

Dorigo.

All'articolo 1-bis, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che il passaggio avvenga al compimento del decimo anno di servizio nel ruolo degli ispettori, dopo il superamento di un corso di qualificazione della durata di un anno presso l'istituto superiore di polizia; che il personale frequentante il corso mantenga la qualifica posseduta al momento dell'ammissione e venga distaccato per tutta la durata del corso medesimo.

0. 1. 06. 4.

Dorigo.

All'articolo 1-bis, comma 2, lettera b) dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: , in analogia ai corrispondenti ruoli normali,.

0. 1. 06. 5.

Dorigo.

All'articolo 1-bis, comma 3, sopprimere le parole: , escludendo l'applicazione, nei confronti dei vincitori dei concorsi previsti dal decreto legislativo, della disposizione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1988, n. 668.

0. 1. 06. 6.

Dorigo.

All'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: e con l'osservanza di criteri e principi direttivi omogenei a quelli del comma 2; e all'articolo 1-bis, comma 4, dell'articolo aggiuntivo 1. 05, sopprimere le parole: , con le modalità e con l'osservanza di criteri e principi direttivi omogenei a quelli di cui.

0. 1. 06. 7.

Dorigo.

All'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: per l'istituzione, il riordinamento o l'adeguamento dei ruoli speciali con le

seguenti: che prevedano la riserva del 50 per cento dei posti annualmente disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli normali dei funzionari direttivi della Polizia di Stato.

0. 1. 06. 8.

Dorigo.

All'articolo 1-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: a favore del personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o dei marescialli dei Carabinieri, della Guardia di finanza nonché delle Forze armate, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli, rispettivamente, dei funzionari direttivi o degli ufficiali.

0. 1. 06. 9.

Dorigo.

All'articolo 1-bis, sopprimere il comma 5.

0. 1. 06. 10.

Dorigo.

All'articolo 1-bis, comma 5, dopo le parole: potrà prevedere aggiungere le seguenti: la soppressione o la razionalizzazione dei ruoli speciali già esistenti secondo il criterio del mantenimento in vita di ruoli speciali aventi esclusivamente funzioni tecniche precisamente individuabili e richiedenti specifiche competenze tecnico-professionali.

Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b) e c).

0. 1. 06. 11.

Dorigo.

Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

ART. 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce il ruolo speciale dei Commissari

della Polizia di Stato, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o equiparato, previo superamento di uno speciale corso di qualificazione di durata non inferiore al biennio.

2. Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale della Polizia di Stato, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i requisiti, i titoli e le modalità di accesso al ruolo;

b) prevedere l'articolazione del ruolo in più qualifiche, le relative funzioni e dotazione organica, in relazione alle esigenze funzionali e le modalità di progressione nel ruolo.

3. Il decreto legislativo dovrà contenere anche disposizioni per la soppressione del corso quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, una diversa articolazione delle riserve di posti di concorso pubblico e dei corsi di formazione per la nomina a Commissario e le occorrenti norme transitorie, escludendo l'applicazione, nei confronti dei vincitori dei concorsi previsti dal decreto legislativo, della disposizione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, e con l'osservanza di criteri e principi direttivi omogenei a quelli del comma 2, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti stati di previsione della spesa e delle dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza di polizia o Forza armata, uno o più decreti legislativi, per l'istituzione, il riordinamento o l'adeguamento dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nonché dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

5. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 4, il Governo potrà prevedere:

a) relativamente alla Guardia di finanza, anche la soppressione, razionalizzazione o non alimentazione di ruoli già esistenti e la modificazione dell'ordinamento del ruolo speciale per il servizio aereo e navale del corpo di cui alla legge 25 maggio 1989, n. 190, nonché l'istituzione di ruoli tecnici;

b) relativamente all'Arma dei carabinieri, l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, nonché la soppressione o la razionalizzazione di ruoli già esistenti;

c) relativamente alle Forze armate, l'adeguamento delle disposizioni concernenti l'accesso ai ruoli speciali degli Ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

6. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per:

a) il riordinamento, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei ruoli degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato, per conseguire, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, omogeneità di disciplina con i pari qualifiche dei ruoli della Polizia di Stato, prevedendo le occorrenti norme transitorie;

b) l'istituzione di un ruolo speciale dei Funzionari Direttivi del Corpo forestale dello Stato, con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui ai commi 1 e 2.

7. I decreti legislativi di cui al presente articolo, sono adottati su proposta dei Ministri interessati, con le concertazioni previste dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sentite le Organizzazioni sindacali del personale interessato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e gli organismi di rappresentanza del personale militare e previo parere, da espri-

mersi entro 40 giorni dal ricevimento del relativo schema, delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 1-ter.

1. In relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-bis che non possono superare complessivamente i quindici miliardi di lire a regime, a decorrere dall'anno 2004 le amministrazioni interessate, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri, per la parte relativa al proprio personale.

ART. 1-quater.

1. Le funzioni attribuite ai sottufficiali dei Carabinieri dall'articolo 22 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono parimenti attribuite agli ispettori della Polizia di Stato, nell'espletamento delle funzioni inerenti al presidio territoriale di appartenenza.

* 1. 06.

Fumagalli Carulli, Mealli.

Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

ART. 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce il ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in possesso di titolo di studio non inferiore al

diploma di scuola media superiore o equiparato, previo superamento di uno speciale corso di qualificazione di durata non inferiore al biennio.

2. Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale della Polizia di Stato, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i requisiti, i titoli e le modalità di accesso al ruolo;

b) prevedere l'articolazione del ruolo in più qualifiche, le relative funzioni e dotazione organica, in relazione alle esigenze funzionali, e le modalità di progressione nel ruolo.

3. Il decreto legislativo dovrà contenere anche disposizioni per la soppressione del corso quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, una diversa articolazione delle riserve di posti al concorso pubblico e dei corsi di formazione per la nomina a commissario e le occorrenti norme transitorie, escludendo l'applicazione, nei confronti dei vincitori dei concorsi previsti dal decreto legislativo, della disposizione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, e con l'osservanza di criteri e principi direttivi omogenei a quelli del comma 2, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti stati di previsione della spesa e delle dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza di Polizia o Forza armata, uno o più decreti legislativi, per l'istituzione, il riordinamento o l'adeguamento dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

5. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 4, il Governo potrà prevedere:

a) relativamente alla Guardia di finanza, anche la soppressione, razionalizzazione o non alimentazione di ruoli già

esistenti e la modificazione dell'ordinamento del ruolo speciale per il servizio aereo e navale del Corpo di cui alla legge 25 maggio 1989, n. 190, nonché l'istituzione di ruoli tecnici;

b) relativamente all'Arma dei carabinieri, l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, nonché la soppressione o la razionalizzazione di ruoli già esistenti;

c) relativamente alle Forze armate, l'adeguamento delle disposizioni concernenti l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

6. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per:

a) il riordinamento, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, per conseguire, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, omogeneità di disciplina con i pari qualifiche dei ruoli della Polizia di Stato, prevedendo le occorrenti norme transitorie;

b) l'istituzione di un ruolo speciale dei funzionari direttivi del Corpo forestale dello Stato, con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui ai commi 1 e 2.

7. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta dei Ministri interessati, con le concertazioni previste dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sentite le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e gli organismi di rappresentanza del personale militare e previo parere, da esprimersi entro quaranta giorni dal ricevimento del relativo schema, delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 1-ter.

1. In relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-bis,

che non possono superare complessivamente i quindici miliardi di lire a regime, a decorrere dall'anno 2004, le Amministrazioni interessate, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri, per la parte relativa al proprio personale.

ART. 1-quater.

1. Le funzioni attribuite ai sottufficiali dei carabinieri dall'articolo 22 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono parimenti attribuite agli ispettori della Polizia di Stato, nell'espletamento delle funzioni inerenti al presidio territoriale di appartenenza.

* 1. 07.

Battaglia.

Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

ART. 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce il ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o equiparato, previo superamento di uno speciale corso di qualificazione di durata non inferiore al biennio.

2. Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale

della Polizia di Stato, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i requisiti, i titoli e le modalità di accesso al ruolo;

b) prevedere l'articolazione del ruolo in più qualifiche, le relative funzioni e dotazione organica, in relazione alle esigenze funzionali, e le modalità di progressione nel ruolo.

3. Il decreto legislativo dovrà contenere anche disposizioni per la soppressione del corso quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, una diversa articolazione delle riserve di posti al concorso pubblico e dei corsi di formazione per la nomina a Commissario e le occorrenti norme transitorie, escludendo l'applicazione, nei confronti dei vincitori dei concorsi previsti dal decreto legislativo, della disposizione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, e con l'osservanza dei criteri e principi direttivi omogenei a quelli del comma 2, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti stati di previsione della spesa e delle dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza di Polizia o Forza Armata, uno o più decreti legislativi, per l'istituzione, il riordinamento o l'adeguamento dei ruoli speciali degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

5. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 4, il Governo potrà prevedere:

a) relativamente alla Guardia di Finanza, anche la soppressione, razionalizzazione o non alimentazione di ruoli già esistenti e la modificazione dell'ordinamento del ruolo speciale per il servizio aereo e navale del Corpo di cui alla legge 25 maggio 1989, n. 190, nonché l'istituzione di ruoli tecnici;

b) relativamente all'Arma dei Carabinieri, l'adeguamento delle disposizioni del

decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 nonché la soppressione o la razionalizzazione di ruoli già esistenti;

c) relativamente alle Forze Armate, l'adeguamento delle disposizioni concernenti l'accesso ai ruoli speciali degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

6. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per:

a) il riordinamento, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei ruoli degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato, per conseguire, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, omogeneità di disciplina con i pari qualifiche dei ruoli della Polizia di Stato, prevedendo le occorrenti norme transitorie;

b) l'istituzione di un ruolo speciale dei funzionari direttivi del Corpo forestale dello Stato, con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui ai commi 1 e 2.

7. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta dei Ministri interessati, con le concertazioni previste dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sentite le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e gli organismi di rappresentanza del personale militare e previo parere, da esprimersi entro quaranta giorni dal ricevimento del relativo schema, delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 1-ter.

1. In relazione ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione dell'articolo 1-bis, che non possono superare complessivamente i quindici miliardi di lire a regime, a decorrere dall'anno 2004, le Amministrazioni interessate, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di

previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri, per la parte relativa al proprio personale.

ART. 1-*quater*.

1. Le funzioni attribuite ai sottufficiali dei carabinieri dall'articolo 22 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono parimenti attribuite agli ispettori della polizia di Stato, nell'espletamento delle funzioni inerenti al presidio territoriale di appartenenza.

* 1. 010.

Usiglio.

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

ART. 1-*bis*.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce il ruolo speciale dei Commissari della Polizia di Stato, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o equiparato, previo superamento di uno speciale corso di qualificazione di durata non inferiore al biennio.

2. Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale della Polizia di Stato, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i requisiti, i titoli e le modalità di accesso al ruolo;

b) prevedere l'articolazione del ruolo in più qualifiche, le relative funzioni e la dotazione organica, in relazione alle esigenze funzionali, e le modalità di progressione nel ruolo.

3. Il decreto legislativo dovrà contenere anche disposizioni per la soppressione del corso quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, una diversa articolazione delle riserve di posti al concorso pubblico e dei corsi di formazione per la nomina a Commissario e le occorrenti norme transitorie, escludendo l'applicazione, nei confronti dei vincitori dei concorsi previsti dal decreto legislativo, della disposizione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, nei termini, con le modalità e con l'osservanza di criteri e principi direttivi omogenei a quelli di cui al comma 3, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti stati di previsione della spesa e delle dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza di polizia o Forza armata, uno o più decreti legislativi, per l'istituzione, il riordinamento o l'adeguamento dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo potrà prevedere:

a) relativamente alla Guardia di Finanza, anche la soppressione, razionalizzazione o non alimentazione di ruoli già esistenti e la modificazione dell'ordinamento del ruolo speciale per il servizio aereo e navale del corpo di cui alla legge 25 maggio 1989, n. 190, nonché l'istituzione di ruoli tecnici;

b) relativamente all'Arma dei Carabinieri, l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, nonché la soppressione o la razionalizzazione di ruoli già esistenti;

c) relativamente alle Forze Armate, l'adeguamento delle disposizioni concer-

nenti l'accesso ai ruoli speciali degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

6. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per:

a) il riordinamento, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei ruoli degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato, per conseguire, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli della Polizia di Stato, prevedendo le occorrenti norme transitorie;

b) l'istituzione di un ruolo speciale dei funzionari direttivi del Corpo forestale dello Stato, con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui al comma 1.

7. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta dei Ministri interessati, con le concertazioni previste dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sentite le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e gli organismi di rappresentanza del personale militare e previo parere, da esprimersi entro quaranta giorni dal ricevimento del relativo schema, delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 1-ter.

1. In relazione ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione dell'articolo 2, che non possono superare complessivamente i quindici miliardi di lire a regime, a decorrere dall'anno 2004, le Amministrazioni interessate, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino

a concorrenza dei predetti ulteriori oneri, per la parte relativa al proprio personale.

1. 05. Vigneri, Ruffino, Elia, Baldi, Ayala.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 luglio 1995, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo ai fini di istituire il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di 3.500 unità, nel quale, in via transitoria, sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, anche in soprannumero riassorbibile, gli attuali ispettori e periti tecnici con le seguenti modalità:

a) i vice ispettori, i vice periti, gli ispettori e i periti tecnici con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza, vengono nominati vice commissari aggiunti del ruolo speciale;

b) gli ispettori, i periti tecnici, gli ispettori principali, i periti tecnici principali, gli ispettori capo, i periti tecnici capo e i vice periti tecnici con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza, vengono nominati vice commissari del ruolo speciale.

2. Le condizioni della progressione in carriera sono in analogia con quanto previsto per i corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato.

3. Al personale del ruolo speciale dei commissari si applicano tutte le disposizioni di legge concernenti il trattamento economico, anche accessorio, del personale del ruolo dei commissari.

4. Il personale del ruolo speciale svolge le funzioni del personale del ruolo dei commissari di qualifica corrispondente.

5. Il personale in possesso del diploma di scuola media superiore, entro sei mesi dalla nomina nel ruolo speciale, dovrà

frequentare un corso di formazione della durata di un anno presso l'Istituto superiore di Polizia.

6. Il personale che non è in possesso del diploma di II grado, entro sei mesi dalla nomina nel ruolo speciale, dovrà frequentare un corso biennale, articolato in un anno di aggiornamento in sede regionale ed un anno di formazione presso l'Istituto superiore di Polizia.

7. Per tutto il personale, a prescindere dalla durata dei corsi, la nomina nel ruolo speciale decorre trascorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dell'attuale assetto gerarchico.

8. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere disposizioni per la graduale soppressione del corso quadriennale di cui all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, escludendo ulteriori incrementi.

9. A decorrere dall'inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari di polizia è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico dei ruoli di provenienza.

1. 08.

Mazzuca.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 luglio 1995, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo al fine di istituire il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di 3.500 unità, nel quale, in via transitoria, sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero riassorbibile, gli attuali ispettori e periti tecnici, con le seguenti modalità:

a) i vice ispettori, i vice periti, gli ispettori e i periti tecnici con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza,

vengono nominati vice commissari aggiunti del ruolo speciale;

b) gli ispettori, i periti tecnici, gli ispettori principali, i periti tecnici principali, gli ispettori capo, i periti tecnici capo e i vice periti tecnici con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza, vengono nominati vice commissari del ruolo speciale.

2. Le condizioni della progressione in carriera sono in analogia con quanto previsto per i corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato.

3. Al personale del ruolo speciale dei commissari si applicano tutte le disposizioni di legge concernenti il trattamento economico, anche accessorio, del personale del ruolo dei commissari.

4. Il personale del ruolo speciale svolge le funzioni del personale del ruolo dei commissari di qualifica corrispondente.

5. Entro sei mesi dalla data di inquadramento nelle qualifiche del ruolo speciale dei commissari il personale nominato frequenterà un corso di aggiornamento della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore di polizia.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere disposizioni per la graduale soppressione del corso quadriennale di cui all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, escludendo ulteriori incrementi.

7. A decorrere dall'inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari di polizia è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico dei ruoli di provenienza.

1. 09.

Mazzuca.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 luglio 1995, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un

decreto legislativo al fine di istituire il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato nel quale, in via transitoria, sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero riassorbibile, gli attuali ispettori e periti tecnici con le seguenti modalità:

a) i vice ispettori e vice periti e gli ispettori e periti tecnici con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza, vengono nominati vice commissari aggiunti del ruolo speciale;

b) gli ispettori e periti tecnici, gli ispettori principali e periti tecnici principali, gli ispettori capo e periti tecnici capo e i vice periti tecnici con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza, vengono nominati vice commissari del ruolo speciale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere le condizioni della progressione in carriera, in analogia con quanto previsto per i corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato.

3. Al personale del ruolo speciale di cui al comma 1 si applicheranno tutte le disposizioni di legge concernenti il trattamento economico, anche accessorio, del personale del ruolo dei commissari.

4. Il personale del ruolo speciale di cui al comma 1 svolgerà le funzioni del personale del ruolo dei commissari di qualifica corrispondente.

5. Entro sei mesi dalla data di inquadramento delle qualifiche del ruolo speciale di cui al comma 1 il personale nominato frequenterà un corso di aggiornamento della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore di polizia.

6. L'organico del ruolo speciale di cui al comma 1 è stabilito a regime di 3.500 unità.

1. 03.

Gubert.

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

ART. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, sentite le com-

petenti Commissioni parlamentari, su proposta del Ministro dell'interno, un decreto legislativo ai fini dell'inquadramento a domanda, in un ruolo speciale ad esaurimento dei direttivi della Polizia di Stato, del personale inquadrato, alla data del 31 dicembre 1994, nei ruoli degli ispettori ed in possesso, alla stessa data, del diploma di scuola media di secondo grado. Al ruolo speciale ad esaurimento potrà accedere esclusivamente il personale immesso nel ruolo ispettori mediante concorso pubblico.

2. Requisito per il passaggio al ruolo speciale ad esaurimento dovrà essere il compimento del decimo anno di servizio nel ruolo degli ispettori. Si prescindereà dal requisito dell'anzianità per gli ispettori in possesso di una delle lauree previste per l'accesso ai ruoli normali del personale direttivo della Polizia di Stato. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà inoltre essere definita la progressione di carriera del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, in analogia con quanto previsto per i corrispondenti ruoli normali della Polizia di Stato. La qualifica apicale del ruolo speciale ad esaurimento sarà quella di vice questore o corrispondente.

3. Col decreto legislativo di cui al comma 1 dovranno essere definiti i criteri di formazione delle graduatorie ai fini del passaggio del personale al ruolo speciale ad esaurimento, prevedendo uno scaglionamento distribuito su di un periodo massimo di un decennio a far data dal 1° gennaio 1996. Dovranno altresì essere definite le nuove tabelle organiche relative ai ruoli normale e speciale del personale direttivo della Polizia di Stato prevedendo, se necessario, il blocco o la riduzione delle assunzioni dall'esterno.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà individuare le mansioni da attribuire al personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento, privilegiando le attività e i servizi di carattere investigativo e operativo.

ART. 1-ter.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1-bis valutato complessiva-

mente in lire 300 milioni per l'anno 1996 e lire 500 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 01.

Dorigo, Bellei Trenti, Moroni.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo ai fini dell'inquadramento a domanda, in un ruolo speciale ad esaurimento dei direttivi della Polizia di Stato, del personale inquadrato alla data del 31 dicembre 1994 nel ruolo degli ispettori e in possesso del diploma di scuola media di secondo grado. Il decreto dovrà prevedere le modalità del passaggio, anche a seguito dei corsi speciali di qualificazione, l'esenzione dal requisito di anzianità nel ruolo per il personale laureato, le condizioni della progressione in carriera, in analogia con quanto previsto per i corrispondenti ruoli direttivi normali della Polizia di Stato. La delega sarà utilizzata dal Governo a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

1. 011.

Baccini.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in merito al disegno di legge in materia di procedure per la disciplina del

rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate,

impegna il Governo

ad articolare i livelli di contrattazione considerando sia la specificità istituzionale di ogni singolo Corpo di polizia sia la dimensione organizzativa sul territorio;

a prevedere impegnativi istituti finalizzati alla verifica del rispetto degli accordi sottoscritti;

ad assicurare alle organizzazioni sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile il mantenimento della contrattazione sulle materie di cui ai precedenti specifici ordinamenti (legge n. 129 del 1981 e legge n. 395 del 1990);

a prevedere per le rappresentanze militari adeguate forme di concertazione.

(9/2286-B/1)

Vigneri, Dorigo, Settimi, Mazzuca.

La Camera,

premesso:

che l'adozione dei decreti delegati di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, dà luogo ad ampie e giustificate attese da parte del personale civile e militare;

che per quanto riguarda il riordino delle carriere le competenti Commissioni di Camera e Senato hanno già espresso l'avviso che non fossero ammissibili scavalcamenti rispetto alle posizioni gerarchiche ricoperte;

che tale principio è stato anche riaffermato dal Senato con l'approvazione di un emendamento diretto a tal fine;

che del resto il principio anzidetto può correttamente evincersi già dal dispo-

sto dell'articolo 3, comma 3, della legge di delega;

che il principio medesimo risponde anche ad un criterio basilare di buona e corretta amministrazione;

impegna il Governo

ad osservare nei decreti delegati il principio che negli inquadramenti non conseguenti a concorso siano comunque evitati all'interno di ciascuna forza di polizia o forza armata scavalcamenti rispetto alle posizioni gerarchiche ricoperte.

(9/2286-B/2)

Dorigo, Mazzuca, Vigneri.

La Camera

impegna il Governo

a varare in tempi rapidissimi un provvedimento per l'istituzione del ruolo speciale nella Polizia di Stato, garantendo adeguati criteri di selezione e completando in tal modo una azione di più ampio respiro in favore delle forze dell'ordine, tenendo conto delle aspettative degli ispettori della Polizia di Stato.

(9/2286-B/3)

Gasparri, La Russa, Mastrangelo, Battaglia.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 26 aprile 1995.**

Aprèa, Arata, Bassi Lagostena, Cipriani, de Ghislanzoni Cardoli, Galan, Ghigo, Galileo Guidi, Innocenzi, Latronico, Lembo, Nan, Parisi, Pilo, Rodeghiero.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 11 aprile 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VIETTI: « Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali » (2404);

LUCCHÈSE: « Istituzione del Servizio ispettivo nazionale di garanzia della imparzialità nella pubblica amministrazione » (2405);

LUCCHÈSE: « Rifinanziamento del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 38 dello statuto della regione siciliana » (2406).

In data 12 aprile 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GRAMAZIO: « Disciplina del comparto sicurezza dello Stato » (2407);

SOLAROLI e SODA: « Modifica all'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, per

consentire l'accesso delle regioni ai mutui della Cassa depositi e prestiti » (2408);

CANESI: « Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, concernente il cambiamento della denominazione della provincia di Massa-Carrara in provincia di Massa e Carrara » (2409).

In data 14 aprile 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

FERRANTE: « Incentivi e agevolazioni fiscali per la salvaguardia, la ristrutturazione e la rivitalizzazione del centro storico urbano di Ascoli Piceno » (2410).

In data 18 aprile 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

EMILIANI ed altri: « Norme per la vendita a prezzo fisso dei libri » (2412).

In data 19 aprile 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dal deputato:

PERABONI: « Norme per l'istituzione e la disciplina dei centri per la creazione delle nuove imprese » (2413);

PERABONI: « Disciplina delle vendite sotto costo » (2414).

In data 20 aprile 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

SETTIMI: « Delega ai dottori commercialisti e ai ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo al rilascio di certificati di competenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei tribunali, degli uffici IVA e dei comuni » (2416).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 12 aprile 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dal deputato:

BRUNETTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla costruzione della diga sul fiume Esaro in provincia di Cosenza » (doc. XXII, n. 30).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 18 aprile 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

SELVA: « Modifica all'articolo 84 della Costituzione » (2411).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

In data 19 aprile 1995 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale dell'Abruzzo:

« Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupe-

facenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" » (2415).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CESETTI e SBARBATI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli » (2333) (annunziata nella seduta del 31 marzo 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato LORENZETTI.

La proposta di legge LUCÀ e SODA: « Disciplina delle associazioni sociali » (2037) (annunziata nella seduta del 17 febbraio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati MARIANI e MANCA.

La proposta di legge MELANDRI e UGOLINI: « Istituzione del Comitato nazionale per la bioetica » (1895) (annunziata nella seduta del 18 gennaio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati SCERMINO, BIRICOTTI, MIGNONE, ADORNATO, GALILEO GUIDI.

La proposta di legge MELANDRI e RINALDI: « Modifica all'articolo 5 del codice civile in materia di consenso espresso per la tutela della salute » (2292) (annunziata nella seduta del 28 marzo 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati SCERMINO, BIRICOTTI, MATTIOLI, ADORNATO, GALILEO GUIDI.

Restituzione al Governo di disegni di legge di conversione per la presentazione all'altro ramo del Parlamento.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio incaricato per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 aprile 1995, ha chiesto che i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante dispo-

sizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo » (2395);

« Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 » (2396);

siano trasferiti al Senato della Repubblica.

I disegni di legge sono stati pertanto restituiti al Governo per essere presentati all'altro ramo del Parlamento e saranno cancellati dall'ordine del giorno.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 18 febbraio 1995, nn. 37 e 38 e 21 febbraio 1995, n. 39, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po » (2054);

« Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 38, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari » (2055);

« Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, recante interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo » (2073).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

MAZZUCA ed altri: « Norme per l'istituzione di un sistema informatico di comunicazione privilegiata tra la pubblica amministrazione e le persone anziane » (1508) (*Parere della II, della V e della XI Commissione*);

MAZZUCA ed altri: « Legge quadro in materia di interventi in favore degli anziani » (1510) (*Parere della V e della XII Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SELVA E STORACE: « Modifica all'articolo 135 della Costituzione » (1838);

MELANDRI ed altri: « Istituzione del Comitato nazionale per la bioetica » (1895) (*Parere della III, della V, della VII, della VIII, della XI, della XII, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

CACCAVARI ed altri: « Modifiche all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente il rilascio di permessi per l'espletamento delle funzioni amministrative degli amministratori pubblici » (2117) (*Parere della V e della XI Commissione*);

MALVEZZI: « Norme per l'istituzione di nuove forme di rappresentanza e tutela del mondo giovanile » (2209) (*Parere della II, della V e della XII Commissione*);

MALVEZZI: « Istituzione delle commissioni regionali per gli acquisti informatici » (2211) (*Parere della V e della XI Commissione*);

alla II Commissione (Giustizia):

LATRONICO: « Modifica all'articolo 57 del codice di procedura penale, concer-

nente la qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria » (1654) (*Parere della I Commissione*);

MAZZUCA: « Modifiche all'articolo 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente la quota di spettanza al coniuge divorziato dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge » (1664) (*Parere della I e della XI Commissione*);

MAZZUCA: « Nuove norme a tutela dei minori nei casi di scioglimento del matrimonio e di separazione dei coniugi » (2017) (*Parere della I e della XII Commissione*);

VIOLANTE ed altri: « Istituzione di un Centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati o "Scuola della magistratura" » (2018) (*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione*);

TORTOLI: « Nuove norme in materia di affidamento dei figli e disciplina dei consultori familiari » (2197) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

MALVEZZI: « Norme per la tutela degli acquirenti di immobili » (2207) (*Parere della I e della VI Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

MAMMOLA: « Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza » (2252) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

DORIGO ed altri: « Demanialità delle valli da pesca site nella laguna di Venezia e delega di funzioni amministrative alla regione Veneto » (1561) (*Parere della I, della II, della VIII, della IX e della XIII Commissione*);

VIETTI ed altri: « Modifica all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle

spese per la frequenza di corsi di istruzione » (2182) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

ALOISIO ed altri: « Abolizione della tassa speciale erariale per le autocaravan » (2309) (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

GIOVANNI PACE e CARRARA: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in materia di accesso ai mutui per fronteggiare oneri di esproprio da parte degli enti locali » (2321) (*Parere della I e della V Commissione*);

CESETTI ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli » (2333) (*Parere della I, della V, della VII e della X Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

CECCHI ed altri: « Norme per la salvaguardia, il restauro e la conservazione dei caratteri originari delle dimore storiche in Toscana » (2175) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della X e della XI Commissione*);

TORTOLI: « Norme per l'autonomia didattica, organizzativa, finanziaria, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche » (2199) (*Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione*);

MARIO MASINI ed altri: « Norme a sostegno di una migliore qualità della integrazione scolastica degli alunni minorati della vista, dell'udito e psicofisici » (2230) (*Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione*);

COLOMBINI ed altri: « Istituzione del corso di laurea in servizio sociale » (2234) (*Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione*);

LEONI ed altri: « Scioglimento dell'Aero Club d'Italia » (2280) (*Parere della I, della IX e della XI Commissione*);

ALOI ed altri: « Celebrazione del primo centenario della nascita di Corrado Alvaro » (2318) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

PERALE: « Norme per la determinazione dell'indennità di espropriazione di aree su cui insistono complessi produttivi » (1851) (*Parere della I, della II, della V e della X Commissione*);

GALLETTI e SCALIA: « Regolamentazione del mappaggio biologico degli ecosistemi acquatici delle acque dolci superficiali sul territorio nazionale » (2035) (*Parere della I, della V, della XI e della XIII Commissione*);

FERRANTE ed altri: « Interpretazione autentica di talune norme in materia di proroga dei termini di scadenza delle occupazioni d'urgenza » (2203) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: « Provvidenze per la ricostruzione a seguito del sisma del 1980 » (2290) (*Parere della I, della V, della VI, della VII e della X Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

DUCA ed altri: « Istituzione del fermo temporaneo obbligatorio delle navi che esercitano la pesca marittima nel Mediterraneo » (2268) (*Parere della I, della V, della X e della XIII Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

MAZZETTO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Montegrotto Terme » (2202) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione*);

PERABONI ed altri: « Modifica dell'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in materia di brevetti per modelli e disegni ornamentali » (2229) (*Parere della I e della II Commissione*);

GIOVANNI PACE: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Francavilla al Mare » (2273) (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della XI e della XII Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

BENEDETTI VALENTINI: « Norme a favore del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria » (2171) (*Parere della I e della V Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

VOCCOLI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recanti norme previdenziali concernenti i lavoratori impegnati in attività usuranti e particolarmente usuranti o che risultino inabili alla propria mansione » (2214) (*Parere della I, della V, della X e della XII Commissione*);

SBARBATI: « Norme per il conferimento dello status di docenti agli assistenti delle Accademie di belle arti » (2270) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

ALOI: « Proroga delle graduatorie del concorso per l'accesso ai ruoli degli ispettori tecnici periferici del Ministero della pubblica istruzione » (2274) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

NAPOLI: « Norma per l'assorbimento nei ruoli del personale docente dello Stato degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti di cattedra » (2277) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

RINALDI ed altri: « Nuove norme sulla mutualità volontaria integrativa » (2285) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XII Commissione*);

COCCI ed altri: « Norme a favore dei lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed istituzione di una corsia di mobilità preferen-

ziale per i dipendenti degli enti previdenziali privatizzati » (2303) (*Parere della I e della V Commissione*);

SCHETTINO ed altri: « Nuove norme per l'occupazione temporanea dei giovani disoccupati » (2328) (*Parere della I, della V, della VII, della VIII, della X e della XII Commissione*);

PAMPO: « Regolamentazione dello stato giuridico del personale proveniente dai soppressi ruoli ad esaurimento » (2341) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

PECORARO SCANIO ed altri: « Abrogazione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, concernente il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori delle unità sanitarie locali e delle regioni » (2043) (*Parere della I e della II Commissione*);

SITRA ed altri: « Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro » (2100) (*Parere della I, della II, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

CALDEROLI ed altri: « Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo » (2127) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione*);

BARTOLICH ed altri: « Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di collocazione delle strutture cimiteriali » (2204) (*Parere della I, della II, della IV e della VIII Commissione*);

MALVEZZI: « Norme per l'erogazione gratuita di farmaci agli anziani » (2210) (*Parere della I, della II, della V e della X Commissione*);

MANZONI ed altri: « Abrogazione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, in materia di responsabilità degli amministratori delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti » (2232) (*Parere della I e della II Commissione*);

POZZA TASCA e MAZZUCA: « Riordino del settore erboristico » (2235) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

OLIVERIO ed altri: « Norme in materia di diritti e di beni civici » (2120) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della X Commissione*);

DI CAPUA ed altri: « Norme per assicurare la continuità dei finanziamenti comunitari nel settore agricolo » (2254) (*Parere della I, della V, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

FOGLIATO ed altri: « Norme per la disciplina e lo sviluppo della filiera agro-alimentare rurale » (2259) (*Parere della I, della V, della VI, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

NARDONE ed altri: « Norme per il riordino dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) » (2262) (*Parere della I, della V, della X e della XI Commissione*);

TATTARINI ed altri: « Norme per il riordino dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) » (2269) (*Parere della I e della V Commissione*);

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

MAZZUCA e POZZA TASCA: « Norme in materia di strutture sanitarie e di procedure mediche per la cura della sterilità e dell'infertilità » (1879) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

CORLEONE ed altri: « Norme per la legalizzazione dei derivati della *cannabis indica* » (2362) (*Parere della I Commissione*);

alle Commissioni riunite X (*Attività produttive*) e XII (*Affari sociali*):

MALVEZZI: « Norme per il riordino del settore termale » (2208) (*Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione*).

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette ufficiali* delle Comunità europee, dal 16 al 31 marzo 1995 (da L 58 a L 71 e da C 65 a C 79), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Direttiva 95/2/CE – Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Direttiva 95/6/CE – Direttiva 95/6/CE della Commissione, del 20 marzo 1995, che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

COM(95)96 – Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 603/95 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Tali atti sono deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, e per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla X Commissione: Direttiva 95/2/CE;

alla XIII Commissione: Direttiva 95/6/CE e COM(95)96.

Sostituzione di un componente la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Il presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari il senatore Francesco Casillo in sostituzione del senatore Vito Cusimano, dimissionario.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha trasmesso il decreto di nomina del dirigente dottor Luigi Latino a dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha altresì trasmesso il decreto di nomina del dirigente superiore ragioniere Anna Maggiorelli De Leo a dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Sergio Cifalinò a membro supplente del Comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE).

Tale comunicazione è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

Tale comunicazione è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Nereo Paolo Marcucci a presidente dell'Autorità portuale di Livorno.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del consigliere Valerio Adami a presidente dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte » di Roma.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il ministro dell'ambiente ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Annibale Mottana a presidente del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, la richiesta di parere parlamentare in materia di istituzione di scuole di specializzazione.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 maggio 1995.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.